



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 51/19

OGGETTO: Attività produttive - Polizia Amministrativa.
Estetista.

Nota della Direzione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività produttive e Sviluppo Economico - Area Commercio - Servizio Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico Attività Produttive - Pianificazione Commerciale, prot. n. 29346 - 8.40.10/7 del 9/07/2019.

Per opportuna conoscenza e norma di servizio si trasmette la nota in oggetto.

sg/CC

Addi, 15/07/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)



CITTA' DI TORINO

Direzione, Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico
Area Commercio
Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico Attività Produttive, Pianificazione Commerciale

Prot. 29346
8.40.13/7

Torino li, 9/10/2019

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

Oggetto: Saune e Bagni di vapore all'interno di palestre e circoli privati. Configurazione.

L'attività di Estetista è disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990 n.1 e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992 n.54.

Le specifiche dell'attività sono normate dall'art.1 della citata Legge 1/1990 che stabilisce: "1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico."

In relazione all'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico gli stessi sono elencati dallo specifico Allegato alla Legge 1/1990, da ultimo sostituito dall'Allegato 1 al Decreto 15 ottobre 2015 n.206 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La relativa Scheda Tecnico-Informativa n.22 descrive le caratteristiche tecnico-dinamiche, le Modalità di Esercizio, di applicazione e le cautele d'uso per l'utilizzo di Saune e Bagno di vapore per il servizio di "bagno turco".

Circa l'attività di utilizzo di detti apparecchi l'interpretazione applicativa del Servizio scrivente prevedeva che la presenza di un apparecchio elettromeccanico per uso estetico fosse di per se sufficiente a connotare l'attività di estetica e, pertanto, la necessaria presenza del Responsabile Tecnico.

Nel corso degli anni sul tema specifico della presenza di saune e Bagni di Vapore all'interno di palestre si è espressa la Giustizia Amministrativa Regionale con varie Sentenze, emesse a seguito dei ricorsi presentati, che forniscono un orientamento giurisprudenziale differente (TAR Piemonte n.39/2005, 1945/2019, 156/2016, 46/2017). In particolare viene evidenziato che, all'interno di palestre o circoli privati, la mera presenza di saune o bagni turchi, in assenza di prestazioni di estetica di cui alla Legge 1/1990, non costituisce attività di estetica.

Pertanto, pur restando in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato, al quale la Città ha proposto ricorso in appello avverso una delle sentenze sopracitate, si ritiene opportuno adeguarsi agli orientamenti espressi dalla citata giurisprudenza.



CITTA' DI TORINO

A tal fine si prevede che, in assenza di prestazioni di estetica di cui alla Legge 1/1990, la mera presenza di Saune o Bagni turchi messi a disposizione della clientela all'interno di Palestre o Circoli Privati, non configuri attività di estetica.

La Dirigente del Servizio
(dott.ssa Daniela Maria Vitrotti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Vitrotti', written over the typed name.